



**REGOLAMENTO
PER I SERVIZI DI
FOGNATURA,
COLLETTAMENTO
E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE
URBANE**

REGOLAMENTO	1
PER I SERVIZI DI	1
FOGNATURA,	1
COLLETTAMENTO	1
E DEPURAZIONE	1
INTRODUZIONE	6
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
<i>ART 1 Ambito ed efficacia del Regolamento</i>	7
<i>ART 2 Oggetto</i>	7
<i>ART 3 Finalità del Regolamento</i>	7
<i>ART 4 Definizioni</i>	7
<i>ART 5 Competenze dell'Autorità d'Ambito</i>	8
<i>ART 6 Competenze del Comune</i>	9
<i>ART 7 Competenze dell'Erogatore</i>	9
<i>ART 8 Competenze del Gestore</i>	10
<i>ART 9 Competenze del Titolare dell'Allacciamento</i>	10
<i>ART 10 Competenze del Titolare dello Scarico</i>	11
<i>ART 11 Competenze dell'Utente</i>	11
<i>ART 12 Competenze della Provincia</i>	11
<i>ART 13 Competenze dell'ARPA</i>	11
<i>ART 14 Normative di riferimento</i>	11
TITOLO II DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	13
CAPO I CRITERI GENERALI	13
<i>ART 15 Generalità</i>	13
<i>ART 16 Criteri per la progettazione</i>	13
<i>ART 17 Interruzione del Servizio</i>	13
<i>ART 18 Modalità di allacciamento tra nuove reti e reti esistenti</i>	13
CAPO II AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA PREVISTO NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO	14
<i>ART 19 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali</i>	14
<i>ART 20 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di pubblica fognatura o di collettori intercomunali</i>	14
<i>ART 21 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di pubblica fognatura o di collettori intercomunali</i>	14
<i>ART 22 Collaudo degli ampliamenti e degli allacciamenti delle Reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali</i>	15
CAPO III AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA MEDIANTE PIANI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	16
<i>ART 23 Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale</i>	16
<i>ART 24 Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale</i>	16
<i>ART 25 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune</i>	16
<i>ART 26 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune</i>	17
<i>ART 27 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune</i>	17
<i>ART 28 Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune</i>	17
TITOLO III DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA	18

ART 29	Tipologie delle reti	18
ART 30	Caratteristiche delle condotte delle reti	18
ART 31	Criteri per la progettazione	18
ART 32	Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento	19
ART 33	Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca	19
ART 34	Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio	20
ART 35	Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile	20
ART 36	Criteri per la realizzazione delle reti	20
ART 37	Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti	20
ART 38	Sopralluogo tecnico	21
ART 39	Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico	21
ART 40	Verifica delle reti	21

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA 22

ART 41	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura nelle zone servite	22
ART 42	Modalità di allacciamento	22
ART 43	Richiesta di Permesso di Allacciamento	22
ART 44	Istruttoria di rilascio del Permesso di Allacciamento	23
ART 45	Richiesta del preventivo delle opere di Allacciamento	23
ART 46	Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento	23
ART 47	Realizzazione delle opere di Allacciamento	23
ART 48	Verifica delle opere di Allacciamento	24
ART 49	Collaudo delle reti ricadenti nelle zone di rispetto di fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile	24
ART 50	Validità del Permesso di Allacciamento	24
ART 51	Cambio di titolarità del Permesso di Allacciamento	24
ART 52	Modifiche alla Rete di Fognatura Privata	24
ART 53	Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura	24
ART 54	Disattivazione degli Allacciamenti esistenti	25

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI..... 26

CAPO I	CRITERI GENERALI	26
ART 55	Scarichi ammessi	26
ART 56	Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura	26
ART 57	Immissioni vietate	27
ART 58	Procedura per l'istruttoria e il rilascio dell' Autorizzazione allo Scarico e della Dichiarazione di Assimilazione	27
ART 59	Voltura di Autorizzazione allo Scarico	27
ART 60	Deposito cauzionale	28
ART 61	Sversamenti accidentali	28
ART 62	Scarichi contenenti sostanze pericolose	28
ART 63	Attivazione degli scarichi	29
ART 64	Vasche volano e regimazione degli scarichi	29
ART 65	Trattamento di rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue	29
CAPO II	CONTROLLO DEGLI SCARICHI	30
ART 66	Criteri generali	30
ART 67	Programmi di controllo	30
ART 68	Verifica del rispetto dei limiti allo scarico	30
ART 69	Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose	30

CAPO III ACQUE REFLUE DOMESTICHE 31

ART 70	Classificazione	31
ART 71	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura	31

ART 72	Attivazione degli scarichi	31
ART 73	Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in presenza di scarichi di acque reflue industriali	31
ART 74	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	31
CAPO IV	ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	32
ART 75	Classificazione.....	32
ART 76	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura.....	32
ART 77	Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche.....	32
ART 78	Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione	33
ART 79	Revoca della Dichiarazione di Assimilazione	33
CAPO V	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	34
ART 80	Classificazione.....	34
ART 81	Richiesta di Autorizzazione allo Scarico	34
ART 82	Rilascio dell' Autorizzazione allo Scarico.....	34
ART 83	Autorizzazione allo Scarico	35
ART 84	Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale.....	35
ART 85	Attivazione degli scarichi	35
ART 86	Validità dell' Autorizzazione allo Scarico.....	35
ART 87	Rinnovo dell' Autorizzazione allo Scarico	35
ART 88	Diffida, sospensione e revoca dell' Autorizzazione allo Scarico.....	36
ART 89	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	36
ART 90	Impianti di pretrattamento	36
CAPO VI	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE	38
ART 91	Classificazione.....	38
ART 92	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura.....	38
ART 93	Richiesta di autorizzazione allo scarico	39
ART 94	Rilascio di Autorizzazione allo Scarico.....	39
ART 95	Autorizzazione allo Scarico.....	39
ART 96	Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale.....	40
ART 97	Attivazione degli scarichi	40
ART 98	Validità dell' Autorizzazione allo scarico.....	40
ART 99	Rinnovo dell' Autorizzazione allo Scarico	40
ART 100	Diffida, sospensione e revoca dell' Autorizzazione allo Scarico.....	40
ART 101	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	40
ART 102	Impianti di pretrattamento	40
ART 103	Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne	41
ART 104	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento.....	41
ART 105	Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante.....	41
ART 106	Campionamenti e accertamenti.....	41
TITOLO VI	DISCIPLINA TARIFFARIA.....	42
ART 107	Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto.....	42
ART 108	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome.....	42
ART 109	Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto.....	42
ART 110	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica	42
ART 111	Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale	43
TITOLO VII	SISTEMA SANZIONATORIO	44
CAPO I	RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI ILLECITO	44
ART 112	Aspetti generali e norme di riferimento.....	44

ART 113	<i>Illeciti amministrativi</i>	44
ART 114	<i>Illeciti penali. Rinvio</i>	44
ART 115	<i>Inosservanza delle prescrizioni dell’Autorizzazione</i>	44
CAPO II	IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO	45
ART 116	<i>Accertamento dell’illecito amministrativo</i>	45
ART 117	<i>Fase istruttoria</i>	45
ART 118	<i>Provvedimento finale</i>	45
CAPO III	LE SANZIONI AMMINISTRATIVE	46
ART 119	<i>Le sanzioni amministrative</i>	46
ART 120	<i>Criteri di determinazione delle sanzioni</i>	46
ART 121	<i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i>	46
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	48
ART 122	<i>Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi</i>	48
ART 123	<i>Responsabilità e risarcimento per danni</i>	48
ART 124	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	48
ALLEGATI		49

REV 01

Introduzione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle reti e degli impianti di fognatura e depurazione ubicati nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco (di seguito ATO), di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..
2. Il Regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i. ed ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..

ART 2 Oggetto

1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione negli impianti del Servizio Idrico Integrato dell'A.ATO della Provincia di Lecco.

A tal fine sono qui disciplinate:

- a) le norme tecniche e le prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie;
 - b) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue di origine industriale immesse nelle reti fognarie;
 - c) le norme tecniche e le prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche immesse nelle reti fognarie;
 - d) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - e) le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento e dell'autorizzazione allo scarico;
 - f) le competenze in materia di controllo e sorveglianza degli scarichi.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

ART 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a uniformare la disciplina degli scarichi recapitanti nella rete fognaria dell'ATO, al fine di:
 - a) promuovere l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori, la realizzazione del Servizio Idrico Integrato e il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - c) promuovere il corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque reflue per la salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

ART 4 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste nella vigente normativa in materia di Tutela Ambientale ed in particolare:
 - a) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
 - b) Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
 - c) Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26" s.m.i.;

- d) Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26".
2. Valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) Allacciamento: opera di collegamento tra il Punto di Consegna Fognatura e la Pubblica Fognatura;
 - b) Cameretta o Pozzetto di Ispezione: manufatto predisposto per il controllo, di ogni singola tipologia di rete;
 - c) Impianto di pretrattamento: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento;
 - d) Pozzetto di Campionamento: manufatto predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura, ubicato a non oltre un metro di distanza dal confine della proprietà privata, su area privata accessibile da spazio pubblico;
 - e) Pubblica Fognatura: Reti di Collettamento (interambito o intercomunale) e/o di Fognatura nera, bianca, mista, realizzate in aree pubbliche o asservite (aree in cui è formalizzata una servitù);
 - f) Punto di Consegna Fognatura: punto al limite della proprietà privata, oltre il quale le acque di scarico affluiscono in Pubblica Fognatura. Il punto di consegna fognatura è contraddistinto da una Cameretta o Pozzetto di Ispezione. In presenza di una sola tipologia di rete allacciata alla Pubblica Fognatura, il Punto di Consegna Fognatura coincide con il Pozzetto di Campionamento/Ispezione posto al limite della proprietà privata;
 - g) Rete di Collettamento Interambito: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione esterni al territorio dell'ATO individuate nell'allegato tavola x ;
 - h) Rete di Collettamento Intercomunale: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione interni al territorio dell'ATO individuate nell'allegato tavola x ;
 - i) Rete di Fognatura Privata: sistema di condotte, indipendenti in funzione della tipologia di acque convogliate (reflue domestiche, assimilate alle domestiche, bianche o meteoriche, industriali, di prima pioggia e di lavaggio, di raffreddamento), comprensivo dei Pozzetti di Campionamento e della Cameretta o Pozzetto di Ispezione, realizzato in aree private, predisposte per il convogliamento delle acque reflue nella Pubblica Fognatura;
 - j) Rete di Fognatura Bianca: sistema di condotte per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree pubbliche e se derogate da aree private;
 - k) Rete di Fognatura Mista: sistema di condotte che raccoglie le acque reflue urbane;
 - l) Rete di Fognatura Nera: sistema di condotte per la raccolta delle acque reflue urbane, ad esclusione delle acque meteoriche non contaminate;
 - m) Suolo: è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate;
 - n) Titolare dell'Allacciamento: soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura;
 - o) Titolare dello Scarico: il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico;
 - p) Utente: il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato;
 - q) Zona Servita da Pubblica Fognatura: area in cui gli immobili civili devono essere allacciati alla Pubblica Fognatura, allegato tavola x.

ART 5 Competenze dell'Autorità d'Ambito

1. L' Autorità d'Ambito (d'ora in poi A.ATO) è il soggetto costituito dagli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi S.I.I.).
2. L'A.ATO svolge le funzioni descritte nella relazione del capitolo 4 del Piano d'Ambito ed in particolare:

- a) determina le tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dovuti dagli utenti;
- b) adotta le tariffe per la realizzazione degli allacciamenti dal Punto di Consegna alla Pubblica Fognatura;
- c) identifica gli Agglomerati e le Zone Servite da Pubblica Fognatura;
- d) adotta i limiti di accettabilità per gli scarichi affluenti agli impianti di depurazione;
- e) adotta i limiti di accettabilità per gli scarichi affluenti alle reti di Pubblica Fognatura non servite da impianto di depurazione;
- f) rilascia, previo parere del Gestore e dell'Erogatore, l'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura;
- g) rilascia, previo parere del Gestore e dell'Erogatore, la Dichiarazione di Assimilazione per lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche;
- h) definisce il programma di controllo degli scarichi;
- i) adotta provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni, nonché applica sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente sugli scarichi;
- j) determina e approva tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (costi per istruttoria delle pratiche, depositi cauzionali, modulistica per le domande di autorizzazione e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc...);
- k) effettua verifiche e sopralluoghi;
- l) approva le specifiche tecniche per la progettazione e la realizzazione di reti di fognatura pubblica e impianti di depurazione;
- m) vigila sull'operato del Gestore e dell'Erogatore nell'interesse dei cittadini;
- n) esprime il parere di competenza, in caso di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

9

ART 6 Competenze del Comune

1. Il Comune è l'Ente Locale che partecipa all'Autorità d'Ambito e svolge le seguenti funzioni:
 - a) acquisisce, previo collaudo del Gestore, le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione di piani attuativi di piani di governo del territorio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per trasferire la proprietà delle reti di Fognatura Pubblica al Gestore;
2. Qualora le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione e/o le reti di Fognatura Pubblica non fossero state conferite al Gestore il Comune mantiene la seguente competenza:
 - a) rilascia, previo parere del Gestore, il permesso di allacciamento alla Pubblica Fognatura.
3. Qualora la Rete di Pubblica Fognatura Bianca non fosse stata conferita al Gestore, il Comune:
 - a) mantiene la gestione della rete e l'erogazione del servizio;
 - b) rilascia il Permesso di Allacciamento. Qualora tale rete confluisca in una rete di Pubblica Fognatura Mista il Permesso di Allacciamento è rilasciato previo parere del Gestore.

ART 7 Competenze dell'Erogatore

1. L'Erogatore è il soggetto individuato dall'A.ATO, cui è affidata la conduzione del servizio di fognatura e depurazione, nonché la manutenzione di reti ed impianti.
2. All'Erogatore competono le attività elencate nella relazione del capitolo 4 del Piano d'Ambito e nel Contratto di Servizio, in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:
 - a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
 - b) la realizzazione di allacciamenti alla Rete di Pubblica Fognatura (preventivo, sopralluogo, realizzazione);
 - c) la fatturazione del servizio (lettura del contatore, emissione fattura, recupero crediti);
 - d) il servizio di call center e pronto intervento;
 - e) il controllo della qualità delle acque di scarico immesse nelle Pubbliche Fognature;

- f) il controllo della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione;
 - g) la manutenzione e la pulizia delle opere di allacciamento dal punto di consegna fognatura alla Pubblica Fognatura;
 - h) la gestione della strumentazione di cui all' ART 8 lettera g), secondo quanto previsto nel contratto sottoscritto con il Titolare dello scarico.
3. All'Erogatore compete, per quanto riguarda il rapporto con l'A.ATO e il Gestore:
- a) l'espressione del parere per l'allacciamento alla Pubblica fognatura;
 - b) l'espressione del parere per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura;
 - c) l'espressione del parere per il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione alle acque reflue domestiche.

ART 8 Competenze del Gestore

1. Il Gestore è il soggetto al quale i Comuni conferiscono la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, cui compete la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.
2. Al Gestore competono le attività elencate nella relazione del capitolo 4 del Piano d'Ambito e nella Convenzione di Gestione, in particolare:
 - a) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla Fognatura Pubblica;
 - b) la definizione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione di Reti di Fognatura Pubblica e Impianti di Depurazione;
 - c) il collaudo delle reti e delle infrastrutture realizzate da soggetti privati a seguito di convenzione per l'urbanizzazione di aree di piani attuativi, e la comunicazione dell'esito al Comune ed all'Erogatore;
 - d) il collaudo delle reti di Pubblica Fognatura che ricadono nelle zone di rispetto delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile;
 - e) il rilascio del permesso di allacciamento alle Reti di Pubblica Fognatura;
 - f) le verifiche dei lavori di allacciamento alle Reti di Pubblica Fognatura;
 - g) l'individuazione delle caratteristiche tecniche di: misuratori di portata allo scarico, autocampionatori e strumentazione di controllo.
3. Al Gestore compete, per quanto riguarda il rapporto con l'A.ATO:
 - a) l'espressione del parere per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura;
 - b) l'espressione del parere per il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione alle acque reflue domestiche.
4. Qualora le reti e le infrastrutture non fossero state conferite al Gestore dal Comune, la competenza di cui alla lettera e) è così sostituita:
 - a) l'espressione, al Comune, del parere per l'allacciamento alla Pubblica Fognatura.

ART 9 Competenze del Titolare dell'Allacciamento

1. Il Titolare dell'Allacciamento è il soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura.
2. Al Titolare dell'Allacciamento compete in particolare:
 - a) la progettazione e realizzazione della Rete di Fognatura Privata fino al Punto di Consegna Fognatura coerentemente con:
 - le specifiche tecniche approvate dal Gestore;
 - le norme previste dal Regolamento;
 - le obbligazioni previste nel Permesso di allacciamento;
 - b) la richiesta di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
 - c) la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di allacciamento fino al Punto di Consegna ;

- d) il ripristino delle pavimentazioni nelle aree private garantendo l'accessibilità delle camerette di ispezione e del Punto di consegna;
- e) il risarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di Fognatura Privata di propria competenza.

ART 10 Competenze del Titolare dello Scarico

1. Il Titolare dello Scarico è il soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento, cui compete:
 - a) la richiesta di Autorizzazione allo Scarico;
 - b) il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e dal presente Regolamento;
 - c) la sottoscrizione di un contratto per la gestione della strumentazione di cui all'ART 8 lettera g);
 - d) l'obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
 - e) la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico.
2. Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell'Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell'Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell'Autorizzazione allo Scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata.

11

ART 11 Competenze dell'Utente

1. L'Utente, è il soggetto destinatario del Servizio Idrico integrato, può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento e/o dello Scarico, ed essere direttamente od indirettamente, nel caso di comproprietà o condominio, intestatario del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.
2. All'Utente compete in particolare:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di Fognatura e Depurazione;
 - b) il pagamento della tariffa adottata ai sensi degli articoli 154, 155 e 156 del D.Lgs 152/2006.

ART 12 Competenze della Provincia

1. Alla Provincia compete :
 - a) il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo, di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue urbane, industriali, meteoriche contaminate;
 - c) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;
 - d) la verifica dell'idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.

ART 13 Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è il soggetto che collabora con l'A.ATO per l'esecuzione dei controlli di cui all'ART 66 e per l'esecuzione degli accertamenti degli illeciti amministrativi di cui all'ART 116 comma 1 del presente Regolamento.

ART 14 Normative di riferimento

1. L'Autorità d'Ambito, il Gestore delle reti e impianti di fognatura e depurazione e l'Erogatore del servizio di fognatura e depurazione, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, recepiscono le normative in materia di Tutela Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n.3 e n.4, PTUA approvato con deliberazione di Giunta Regionale

REV 01

- 29/03/2006 n. 8/2244) e le disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalle Province territorialmente competenti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

CAPO I CRITERI GENERALI

ART 15 Generalità

1. Le reti di fognatura e le infrastrutture fino al Punto di Consegna fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile.

ART 16 Criteri per la progettazione

1. La progettazione delle Pubbliche Fognature deve:
 - a) soddisfare i livelli minimi dei servizi, così come riportati nell'allegato 8 D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizione in materia di risorse idriche";
 - b) essere coerente con i criteri di programmazione del Piano d'Ambito e le specifiche tecniche approvate dall'A.ATO;
 - c) applicare le norme di buona tecnica di cui al "Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano" – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n.45 Edizione Speciale del 9 novembre 2007 (Milano, novembre 2007).
 - d) rispettare le disposizioni previste:
 - nell'Appendice G alle Norme Tecniche di attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia (D.G.R. 29 marzo 2006 n° VIII/2244) "Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura";
 - nel Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n°3;
 - dal punto 3.1 della D.G.R. 10 aprile 2003 n° 7/12693 qualora ricadenti all'interno delle zone di rispetto di pozzi e sorgenti;
 - delibera Ministero LL.PP. 04.02.1977.
2. I manufatti di sfioro, o scaricatori di piena, devono prevedere un adeguato sistema che consenta di:
 - a) regolare la portata da sottoporre a depurazione in funzione del bacino servito;
 - b) effettuare tutte le operazioni di manutenzione necessarie in totale sicurezza.

ART 17 Interruzione del Servizio

1. Il Gestore e l'Erogatore potranno previa autorizzazione dell'A.ATO, limitare o sospendere temporaneamente le immissioni nella Pubblica Fognatura, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione delle Reti o dell'impianto di depurazione, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per limitare i problemi di carattere igienico-sanitario.

ART 18 Modalità di allacciamento tra nuove reti e reti esistenti

1. L'allacciamento di nuovi tratti di rete alle reti esistenti deve avvenire in corrispondenza di una cameretta e nel rispetto delle disposizioni tecniche prescritte dal Gestore.

**CAPO II AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA PREVISTO
NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO****ART 19 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica
Fognatura o di Collettori Intercomunali**

1. La richiesta di parere per l'ampliamento della Pubblica Fognatura deve essere presentata dal Gestore all'A.ATO.
2. I documenti allegati devono essere predisposti su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
3. Per l'ampliamento delle Reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali, allacciati a Reti e Impianti esterni all'ATO il Gestore, attraverso l'A.ATO deve acquisire il parere dell'A.ATO confinante titolare delle infrastrutture riceventi.
4. La richiesta di parere deve comprendere, la documentazione ex D.Lgs.163/2006 relativa al livello di progettazione disponibile, integrata dai seguenti documenti:
 - a) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della fognatura (Rete principale e secondaria), del punto di allacciamento al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad esso interconnessi;
 - b) planimetria e disegni esecutivi delle stazioni di sollevamento con indicazione del principio di funzionamento, numero e portata delle pompe di sollevamento, sistemi di lavaggio, aerazione o miscelazione, ecc.;
 - c) profilo idraulico della Rete di Fognatura (principale e secondarie) con: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze, etc.;
 - d) particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e, per le reti miste, del manufatto di sfioro;
 - e) relazione idraulica che includa l'indicazione dei dati utilizzati per la determinazione delle portate e, per le reti miste, per la regolazione dello sfioratore;
 - f) relazione tecnica riportante:
 - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento nel bacino da collegare con la nuova rete fognaria e quella prevista dal vigente strumento urbanistico;
 - la portata media, minima e massima giornaliera prevista in tempo asciutto e la portata in tempo di pioggia;
 - l'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
 - il dimensionamento dell' eventuale vasca di accumulo;
 - la rappresentazione grafica e la quantificazione della superficie scolante;
 - g) quadro economico dell'intervento;
 - h) capitolato descrittivo delle opere;
 - i) computo metrico;
 - j) copia dell'autorizzazione allo scarico per sfioratori o scaricatori di piena;
 - k) piano di manutenzione della fognatura con particolare riferimento alla pulizia degli scolmatori, alla gestione delle eventuali stazioni di sollevamento, alle verifiche ed ispezioni dei manufatti.

**ART 20 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di pubblica
fognatura o di collettori intercomunali**

1. L'Autorità d'Ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia il proprio parere al Gestore.

**ART 21 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di pubblica
fognatura o di collettori intercomunali**

1. Il Gestore, esecutore delle opere, acquisiti i necessari permessi e/o autorizzazioni da parte del Comune e/o dagli altri Enti competenti, comunica a mezzo fax all' A.A.T.O. e

all'Erogatore, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori di ampliamento delle Reti di Pubblica Fognatura, le seguenti informazioni:

- a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Responsabile dei Lavori R.U.P.;
 - e) nominativo del Direttore Lavori;
 - f) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax; contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data presunta di ripresa lavori.
 3. L'A.ATO può disporre sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare l'andamento dei lavori.

ART 22 Collaudo degli ampliamenti e degli allacciamenti delle Reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali

1. Il Gestore, esecutore delle opere, provvede:
 - a) al collaudo delle opere realizzate;
 - b) all'aggiornamento del Data Base Topografico dell'ATO;
 - c) all'inoltro all'Erogatore della documentazione tecnica delle opere realizzate con i relativi piani di manutenzione ed i manuali.

CAPO III AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA MEDIANTE PIANI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ART 23 Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. In fase di adozione di strumenti di Pianificazione territoriale (Piani Attuativi), il Comune, anche mediante il soggetto proponente il Piano, deve acquisire il parere dell'A.ATO e del Gestore. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, deve essere acquisito il parere dell'A.ATO confinante, titolare delle infrastrutture riceventi, attraverso l'A.ATO.
2. La richiesta di parere, corredata dallo studio di fattibilità o preliminare del Piano Attuativo, deve essere inoltrata in formato elettronico versione non modificabile (pdf) all'A.ATO.
Dovrà essere presentata 1 copia a ciascuna Autorità e ciascun Gestore interessato.

ART 24 Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. L' A.ATO, rilascia il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Il Gestore trasmette il proprio parere all' A.ATO entro 30 giorni dalla richiesta.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego, da parte del Gestore, a collaudare la rete e a consentire l'allacciamento alla rete di Pubblica Fognatura esistente.

ART 25 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. La richiesta di parere per l'ampliamento, deve essere presentata all' A.ATO.
2. I documenti allegati in duplice copia, (A.ATO e Gestore), devono essere predisposti su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
3. La richiesta di parere deve comprendere, la documentazione ex D.Lgs.163/2006 s.m.i. e relativo Regolamento Attuativo, inerente il livello di progettazione disponibile, integrata dai seguenti documenti:
 - a) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della fognatura (Rete principale e secondaria), del punto di allacciamento al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad esso interconnessi;
 - b) planimetria e disegni esecutivi delle stazioni di sollevamento con indicazione del principio di funzionamento, numero e portata delle pompe di sollevamento, sistemi di lavaggio, aerazione o miscelazione, ecc.;
 - c) profilo idraulico della Rete di Fognatura (principale e secondarie) con: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze, etc.;
 - d) particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e, per le reti miste, del manufatto di sfioro;
 - e) relazione idraulica che includa l'indicazione dei dati utilizzati per la determinazione delle portate e, per le reti miste, per la regolazione dello sfioratore;
 - f) relazione tecnica riportante:
 - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento nel bacino da collegare con la nuova rete fognaria e quella prevista dal vigente strumento urbanistico;
 - la portata media, minima e massima giornaliera prevista in tempo asciutto e la portata in tempo di pioggia;
 - l'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
 - il dimensionamento dell'eventuale vasca di accumulo;
 - la rappresentazione grafica e la quantificazione della superficie scolante;

- g) copia dell'autorizzazione allo scarico per sfioratori o scaricatori di piena;
- h) piano di manutenzione della fognatura con particolare riferimento alla pulizia degli scolmatori, alla gestione delle eventuali stazioni di sollevamento, alle verifiche ed ispezioni dei manufatti.

ART 26 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. L' A.ATO, rilascia il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Il Gestore trasmette il proprio parere all' A.ATO entro 30 giorni dalla richiesta.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego, da parte del Gestore, a collaudare la rete al fine di acquisirla nel patrimonio sociale.

ART 27 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete mediante Convenzione, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni tecniche prescritte dall'A.ATO e dal Gestore.
2. L' esecutore delle opere, con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, comunica al Gestore e all'Erogatore, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Responsabile dei Lavori;
 - e) nominativo del Direttore Lavori;
 - f) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
3. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax, contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data presunta di ripresa lavori.
4. Il Gestore può disporre dei sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare l'andamento dei lavori.

ART 28 Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. Al termine dei lavori l'esecutore delle opere è tenuto a richiedere al Gestore il collaudo dell'opera, assumendosene le spese.
2. La richiesta di collaudo deve essere accompagnata da:
 - a) copia del progetto esecutivo completo di tutte le varianti in corso d'opera, in formato cartaceo ed elettronico;
 - b) rilievo delle reti e delle infrastrutture realizzate secondo i criteri della D.G.R. 21 novembre 2007 n.8/5900 e le prescrizioni tecniche del Gestore.
3. Al termine del collaudo il Gestore comunica all' A.ATO ed al Comune l'esito dello stesso.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA

ART 29 Tipologie delle reti

1. Le Reti di Fognatura Privata si suddividono in reti per:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) acque meteoriche non contaminate;
 - d) acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne ;
 - e) acque reflue industriali;
 - f) acque reflue di raffreddamento.

ART 30 Caratteristiche delle condotte delle reti

1. Le tubazioni da impiegare per la costruzione delle reti devono avere le superfici interne lisce, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami, e devono essere realizzate preferibilmente in PVC, PEAD, Grès, Ghisa sferoidale o Acciaio Inox e/o Bitumato.
2. Sono vietati i tubi in cemento senza rivestimento interno.

ART 31 Criteri per la progettazione

1. Ogni insediamento deve essere progettato in modo tale che le reti raccolgano ciascuna tipologia di acque reflue in maniera indipendente.
2. Ogni tipologia di rete di cui all'ART 29 deve essere dotata di Camerette o Pozzetti di Ispezione e di un Pozzetto di Campionamento.
3. Le Camerette e i Pozzetti, devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore ed avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità.
4. Il Punto di Consegna dovrà essere realizzato secondo il modello x delle specifiche tecniche allegate al presente Regolamento.
5. Le Reti di Fognatura Privata devono confluire nel Punto di Consegna Fognatura che è unico per ogni insediamento.
6. La realizzazione di più Punti di Consegna per l'allacciamento delle Reti di Fognatura Privata può essere autorizzata per ragioni tecniche o giuridiche, da parte del Gestore.
7. Le Reti di Fognatura Privata devono:
 - a) seguire un tracciato rettilineo e se ubicati su strade e piazzali devono essere disposte ai bordi dell'asse stradale;
 - b) essere posizionate evitando sovrapposizioni con le altre reti tecnologiche (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e preferibilmente affiancate;
 - c) essere dotate di camerette di ispezione ad ogni cambio di direzione e/o ad ogni innesto di condotti diversi e/o almeno ogni 50 m., conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore;
 - d) essere dotate, qualora necessario, di vasche volano per la regimazione quantitativa degli scarichi di Acque Meteoriche nelle reti di Pubblica Fognatura al valore massimo di 20 litri/secondo per ettaro, o al valore individuato dal Gestore al fine di preservare la corretta funzionalità della Pubblica Fognatura;
 - e) essere dotate, qualora necessario, di vasche di raccolta delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m³ per ettaro di superficie scolante, provviste di un sistema di alimentazione che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto;
 - f) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 64, di vasche volano per la regimazione quali-quantitativa degli scarichi;
 - g) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 69, di auto campionatori secondo le specifiche tecniche individuate dall'Erogatore;
 - h) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 56 comma 2, di misuratori di portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dall'Erogatore;

- i) essere dotate, ai sensi dell'ART 56 comma 3, di sistemi di misura della portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - j) avere cambi di direzione non superiori a 45°;
 - k) essere opportunamente dimensionate;
 - l) avere una pendenza adeguata al deflusso delle acque reflue immesse;
 - m) consentire l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità;
 - n) adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.
8. Le Reti di Fognatura Privata non possono avere tubazioni che si immettono in altre con diametro di dimensioni minori.
 9. In caso di allacciamento alla Pubblica Fognatura di Reti di Fognatura Privata a servizio di più utenze, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione o campionamento per ciascuna utenza.
 10. La progettazione di Reti di Fognatura Privata di tipo misto può essere autorizzata in deroga, per ragioni tecniche o giuridiche.

ART 32 Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento

1. Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla Pubblica Fognatura le Reti di Fognatura Privata attraverso una condotta a gravità, deve essere realizzato un impianto di sollevamento.
2. Le Reti di Fognatura Privata, in aggiunta ai criteri del precedente articolo, devono altresì prevedere:
 - a) un'idonea vasca d'accumulo;
 - b) adeguati sistemi di pompaggio;
 - c) una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti prevedendo l'interposizione di valvole di non ritorno;
 - d) un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento delle pompe;
 - e) un' idoneo pozzetto di ispezione (pozzetto di calma) coincidente in questo caso con il Punto di Consegna Fognatura, che consenta l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità. In caso di impossibilità di realizzare il pozzetto di ispezione su area privata, lo stesso può essere realizzato su suolo pubblico previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

ART 33 Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca

1. Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non soggette ad essere contaminate, al fine di favorire il risparmio idrico, devono essere recuperate per usi compatibili.
2. Le acque meteoriche di dilavamento, ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale.
3. In caso di impossibilità ad ottemperare a quanto stabilito ai precedenti comma 1. e 2., le acque meteoriche possono essere recapitate in Pubblica Fognatura, previo ottenimento del Permesso di Allacciamento.
4. Qualora l'insediamento risulti in zona servita da Pubblica Fognatura di tipo separato, le acque meteoriche non recuperate e/o non disperse in loco devono essere recapitate nelle reti adibite al convogliamento delle acque bianche.
5. In caso di allacciamento alle reti di Pubblica Fognatura, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, come previsto all'ART 31 7d).
6. I tubi dei pluviali incidenti su suolo pubblico devono essere realizzati nel rispetto dei Regolamenti Edilizi Comunali.

ART 34 Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio

1. Le Acque di prima Pioggia e di Lavaggio, ai sensi dell'art. 7 del RR n.4/2006, devono essere raccolte separatamente e recapitate nella Rete di Fognatura Nera o Mista, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. La separazione ed il trattamento delle acque di prima Pioggia e di Lavaggio, deve essere effettuato con un sistema corrispondente allo schema operativo di cui al modello x delle specifiche tecniche.
3. Le reti delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio devono essere provviste di sistemi di misura della portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

ART 35 Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile.

1. Nelle zone di salvaguardia delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile le Reti di Fognatura Privata devono essere realizzate secondo le prescrizioni della D.G.R. n°7/12693/2003 e dell' Autorità d'Ambito. In particolare le Reti devono:
 - a) costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
 - b) essere realizzate evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.
2. Al fine di garantire una migliore tenuta potrà essere realizzato un cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, gli eventuali pozzetti di ispezione dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta e facilitare le manutenzioni.
3. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.
4. Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
 - a) non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
 - b) è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

ART 36 Criteri per la realizzazione delle reti

1. Ogni insediamento deve essere realizzato assicurando la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue in maniera indipendente (Reti di Fognatura Privata di Tipo Separato) e nel rispetto del progetto approvato dal Gestore.
2. La posa delle reti di scarico delle acque meteoriche e reflue deve garantire l'identificazione dei differenti condotti attraverso la posa contemporanea di nastro tracciante.
3. Le condotte delle Reti di Fognatura Privata devono essere posate in modo che:
 - a) siano opportunamente protette contro i sovraccarichi e gli assestamenti del terreno;
 - b) sia garantita una regolare livelletta;
 - c) i giunti di chiusura siano a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza, e senza rilascio di esalazioni o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti;
 - d) i cambi di direzione e le diramazioni siano realizzati con pezzi speciali;
 - e) siano rispettati i criteri e le regole di buona tecnica;
 - f) i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengano con pezzi speciali o in cameretta.

ART 37 Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti

1. Il Titolare del Permesso di Allacciamento comunica a mezzo fax o e-mail certificata all'A.A.T.O., al Gestore ed all'Erogatore almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti di Fognatura Privata, le seguenti informazioni:

- a) data inizio lavori
 - b) data presunta fine lavori
 - c) nominativo del Direttore Lavori;
 - d) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso in cui i lavori dovessero essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato tramite fax o e-mail certificata, entro le 24 ore successive.

ART 38 Sopralluogo tecnico

1. Durante l'esecuzione delle opere, l'Autorità d'Ambito e il Gestore possono eseguire sopralluoghi tecnici al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto di allacciamento alla Pubblica Fognatura approvato.
2. Qualora siano accertate irregolarità, l'Autorità d'Ambito o il Gestore adottano i provvedimenti più opportuni al fine di disporre gli adeguamenti del caso e provvedono ad informare immediatamente l'Erogatore.

ART 39 Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico

1. Le Reti di Fognatura Privata realizzate nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti sono sottoposte al collaudo da parte del Gestore.

ART 40 Verifica delle reti

1. L' Autorità d'Ambito, il Gestore e l'Erogatore possono effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla conformità e sulle condizioni di manutenzione e funzionamento delle Reti di Fognatura Privata.
2. A tale scopo, agli operatori del S.I.I. incaricati dall'Autorità d'Ambito e dal Gestore devono essere assicurati l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.
3. Il Titolare dell'Allacciamento è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con anticipo di 15 giorni, salvo casi di assoluta urgenza.
4. La conformità delle Reti di Fognatura Privata è verificata anche nelle procedure di voltura del permesso di allacciamento e di rinnovo e/o voltura dell'autorizzazione allo scarico.
5. Qualora sia accertata la difformità di esecuzione della Rete di Fognatura dal progetto approvato o dalle norme del Regolamento, l'Autorità d'Ambito ne richiederà l'adeguamento, fissandone i tempi per la realizzazione e procedendo altresì all'applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative previste.

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART 41 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura nelle zone servite

1. L'A.ATO individua gli agglomerati e le parti degli stessi eventualmente sprovvisti di Pubblica Fognatura.
2. Ai sensi dell'art.7 del R.R. n.3/2006, nelle parti di agglomerato servite dalle reti di Pubblica Fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse.
3. In caso di insediamenti non allacciati, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'A.ATO attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).

ART 42 Modalità di allacciamento

1. Gli immobili devono essere allacciati alla Pubblica Fognatura singolarmente.
2. Tutti gli allacciamenti devono essere ispezionabili e gli allacciamenti di acque diverse da quelle domestiche, devono anche essere campionabili mediante apposito Pozzetto di campionamento realizzato secondo il modello x delle specifiche tecniche.
3. L'allacciamento di più immobili mediante una singola condotta può essere autorizzato in deroga, per ragioni tecniche ed economiche, sentito il parere dell'Erogatore.
4. Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alle Reti di Fognatura Nera o Mista.
5. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche, in tal caso può essere concesso il permesso di allacciamento alla Rete di Collettamento Intercomunale o Interambito.
6. La condotta di allacciamento della Rete di Fognatura Privata, dal Punto di Consegna Fognatura alla Pubblica Fognatura, deve:
 - a) essere rettilinea;
 - b) avere una pendenza tale da assicurare lo scarico delle acque reflue a gravità;
 - c) raggiungere la cameretta di ispezione esistente più vicina;
 - d) l'innesto del condotto di allacciamento nella cameretta deve avvenire ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione e non pregiudicare l'accesso alla cameretta stessa.
7. L'allacciamento diretto al condotto della Pubblica Fognatura, può essere concesso dal Gestore per ragioni tecniche; in tal caso l' allacciamento deve avvenire sulla sommità della condotta. In caso di impossibilità l'allacciamento dovrà essere effettuato secondo le specifiche disposte dal Gestore con il Permesso di Allacciamento.

ART 43 Richiesta di Permesso di Allacciamento

1. La richiesta di Permesso di Allacciamento alla Pubblica Fognatura deve essere presentata agli uffici territoriali dell'Erogatore.
2. La richiesta deve essere redatta come da schema allegato modello x.
3. I documenti allegati, in duplice copia (per Gestore ed Erogatore), devono essere predisposti su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
4. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che, per quanto riguarda la Rete di Fognatura Privata assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori.
5. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria determinate dall'A.ATO.

ART 44 Istruttoria di rilascio del Permesso di Allacciamento

1. Ricevuta la domanda di allacciamento l'Erogatore trasmette al Gestore, entro due giorni, copia della stessa.
2. Il Gestore nomina il responsabile del procedimento e comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda di allacciamento.
3. L'Erogatore comunica al Gestore, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione l'eventuale incompletezza della stessa.
4. Nel caso di richiesta incompleta o irregolare il Gestore, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invita l'interessato a perfezionare la richiesta, comunicando che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento sarà archiviato.
5. L'Erogatore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di allacciamento trasmette il proprio parere al Gestore.
6. Il Gestore, acquisito il parere dell'Erogatore, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Utente rilascia il Permesso di Allacciamento.
7. Il rilascio del Permesso di Allacciamento è subordinato al versamento delle spese complessive sostenute dal Gestore e dall'Erogatore.
I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria e per gli accertamenti tecnici compiuti, sono comunque dovuti anche in caso di rinuncia da parte del richiedente o di mancato rilascio del Permesso di Allacciamento.
8. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione, Il Gestore, previa comunicazione al soggetto interessato per l'acquisizione delle eventuali considerazioni, notifica al soggetto stesso il mancato accoglimento della richiesta di allacciamento, riportando le dovute motivazioni a sostegno.
9. Al Permesso di Allacciamento viene allegata una copia di tutta la documentazione inoltrata con la Domanda di Allacciamento con i visti del Gestore e dell'Erogatore
10. Una copia del Permesso di Allacciamento è trasmessa all'Erogatore.

23

A.A.T.O. della Provincia di Lecco

ART 45 Richiesta del preventivo delle opere di Allacciamento

1. Per ottenere il preventivo di allacciamento alla Pubblica Fognatura il Titolare del Permesso di Allacciamento deve presentare domanda all'Erogatore tramite l' allegato modello x.
2. Una copia del preventivo di allacciamento è trasmessa al Gestore e all'A.ATO

ART 46 Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento

1. L'Erogatore provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al rilascio del preventivo delle opere di allacciamento dal Punto di Consegna Fognatura alla Pubblica Fognatura eventualmente eseguendo anche, qualora necessario, un sopralluogo.
2. Il preventivo ha validità 60 giorni, trascorsi i quali dovrà esserne chiesto l'aggiornamento.

ART 47 Realizzazione delle opere di Allacciamento

1. Le opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura dal Punto di Consegna sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Erogatore.
2. L'esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata:
 - a) all'accettazione del preventivo delle opere per la realizzazione dell'allacciamento dal Punto di Consegna Fognatura alla Pubblica Fognatura;
 - b) al versamento all'Erogatore delle spese di allacciamento, comprensive, se ricadenti nelle zone di rispetto delle fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, delle spese per il collaudo delle reti.
3. L' Erogatore in seguito a quanto previsto al precedente comma 2. provvede:
 - a) entro i successivi 7 giorni:
 - alla verifica della conformità delle opere realizzate dal richiedente (fino al punto di consegna), con quanto previsto dal Permesso di Allacciamento;

- a richiedere al Comune il permesso di taglio strada e l'autorizzazione per l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - b) entro i successivi 7 giorni dal rilascio dei permessi da parte del Comune all'esecuzione dei lavori di allacciamento.
4. Al termine dei lavori, entro i successivi 14 giorni, l'Erogatore rilascia al Gestore ed al Titolare del Permesso di Allacciamento, il Certificato di Regolare Esecuzione.

ART 48 Verifica delle opere di Allacciamento

1. Con anticipo di 48 ore, l'Erogatore comunica al Titolare del Permesso di Allacciamento e al Gestore l'inizio dei lavori di allacciamento.
2. Entro 24 ore dal termine dei lavori di allacciamento, l'Erogatore comunica al Gestore la fine dei lavori.
3. Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento gli accertamenti necessari per verificare che le opere di allacciamento siano state effettuate secondo le specifiche tecniche previste dal Gestore stesso.

ART 49 Collaudo delle reti ricadenti nelle zone di rispetto di fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile

1. Nelle zone di rispetto delle fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, entro 45 giorni dal ricevimento del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di allacciamento, il Gestore provvede al collaudo delle reti e degli impianti realizzati.
2. Copia del certificato di collaudo viene inviata al Titolare dell'Allacciamento ed all'Erogatore.

ART 50 Validità del Permesso di Allacciamento

1. Il permesso di allacciamento ha validità fintanto che non intervengano:
 - a) mutamenti nella tipologia degli scarichi;
 - b) modifiche alla Rete di Fognatura Privata;
 - c) modifiche alla Rete di Pubblica Fognatura;
 - d) disposizioni di legge che rendano necessarie modifiche all'allacciamento realizzato.

ART 51 Cambio di titolarità del Permesso di Allacciamento

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 1b) del R.R. n.3/2006, il cambiamento nella titolarità del Permesso di Allacciamento, deve essere comunicato al Gestore entro 2 mesi, mediante l'allegato modello x.

ART 52 Modifiche alla Rete di Fognatura Privata

1. Le modifiche alla rete di fognatura privata devono essere approvate dal Gestore.
2. Il Titolare del Permesso di Allacciamento prima di procedere alle modifiche delle reti, deve presentare domanda ai sensi dell'ART 43 , mediante l'allegato modello x.

ART 53 Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura

1. In caso di interventi per l'adeguamento delle caratteristiche funzionali o per il mantenimento nel tempo dell'efficienza delle reti di Pubblica Fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti degli immobili esistenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti stessi esclusivamente fino al Punto di Consegna senza alcun aggravio economico per il Titolare del Permesso di Allacciamento.
2. Il Titolare del Permesso di Allacciamento ha l'obbligo di effettuare la separazione della Rete di Fognatura Privata, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'A.ATO e provvedere alla regolarizzazione del Permesso di Allacciamento, mediante l'allegato modello x.
3. Al termine dei lavori, entro i successivi 7 giorni, il Gestore provvede al rilascio del certificato di regolare esecuzione al Titolare del Permesso di Allacciamento.

ART 54 Disattivazione degli Allacciamenti esistenti

1. Qualora in seguito alla demolizione di un fabbricato, alla ristrutturazione di reti di fognatura private o alla cessazione di uno scarico convogliante acque reflue industriali, si intenda procedere alla disattivazione di un allacciamento esistente il Titolare dell'Allacciamento deve inoltrare domanda agli uffici territoriali dell'Erogatore mediante l'allegato modello x.
2. L'Erogatore, provvede entro 30 giorni dalla richiesta, a sigillare l'immissione nella Pubblica Fognatura ed a comunicare l'avvenuta disattivazione dell'allacciamento al Gestore unitamente alla richiesta pervenuta.
3. La riattivazione di un allacciamento comporta la presentazione di una nuova domanda di allacciamento ai sensi dell'ART 43 .

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I CRITERI GENERALI

ART 55 Scarichi ammessi

1. Nelle Reti di Pubblica Fognatura Nera o Mista è ammesso lo scarico delle seguenti tipologie di acque:
 - a) acque reflue domestiche (art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 s.m.i. e del R.R. 24 marzo 2006 n.3);
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche (R.R. 24 marzo 2006 n.3);
 - c) acque reflue di origine industriale che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale adottati dall'Autorità d'Ambito, allegato tabella x;
 - d) acque reflue di origine industriale che rispettano i valori limite di accettabilità per gli scarichi allacciati a reti di Pubblica Fognatura non servite da impianto di depurazione finale adottati dall'Autorità d'Ambito, allegato tabella x;
 - e) acque di prima pioggia e di lavaggio (R.R. 24 marzo 2006 n.4) che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale adottati dall'Autorità d'Ambito, allegato tabella x;
 - f) acque di prima pioggia e di lavaggio (R.R. 24 marzo 2006 n.4) che rispettano i limiti di accettabilità per gli scarichi allacciati a reti di Pubblica Fognatura non servite da impianto di depurazione finale adottati dall'Autorità d'Ambito, allegato tabella x;
 - g) acque di raffreddamento, che rispettano i valori limite di accettabilità per l'Impianto di Depurazione finale adottati dall'Autorità d'Ambito, allegato tabella x.
2. I valori limite stabiliti tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.101, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06 s.m.i..

ART 56 Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura

1. L'Utente che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, ecc.) ed è allacciato alla Pubblica Fognatura, è tenuto:
 - a) all'installazione di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate;
 - b) ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misura effettuando, periodicamente ed a proprie spese, la manutenzione necessaria;
 - c) a trasmettere all'Erogatore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia della denuncia annuale dei volumi prelevati autonomamente inoltrata alla Provincia, (D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001);
 - d) a consentire all'Erogatore la verifica della corretta funzionalità dello strumento di misura;
 - e) a non manomettere il sigillo di controllo apposto dalle autorità competenti;
 - f) a comunicare all'Erogatore, prima dell'inizio dell'attività di prelievo:
 - il tipo di contatore installato;
 - la marca;
 - la matricola;
 - il numero di cifre;
 - il diametro della tubazione di presa;
 - g) a non effettuare emungimenti eludendo il misuratore;
 - h) a comunicare entro 24 ore, tramite e-mail o fax all'Erogatore, il guasto del misuratore di portata. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.

2. Nel caso in cui l'Autorizzazione allo Scarico preveda l'installazione di un misuratore di portata allo scarico, l'Utente dovrà sottoscrivere un apposito contratto con l'Erogatore che disciplini tutte le attività di installazione e gestione dell'apparecchiatura (lettura, manutenzione ordinaria e straordinaria).
3. Nel caso di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio la misura dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

ART 57 Immissioni vietate

1. Non è ammessa l'immissione nella Pubblica Fognatura di:
 - a) sostanze che possano danneggiare o interferire con i processi di depurazione dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali;
 - b) rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, anche trattati mediante appositi dissipatori e/o trituratori.
 - c) acque meteoriche non contaminate. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque meteoriche.

ART 58 Procedura per l'istruttoria e il rilascio dell' Autorizzazione allo Scarico e della Dichiarazione di Assimilazione

27

1. Ricevuta la domanda l'Erogatore trasmette al Gestore ed all'A.ATO, entro due giorni, copia della stessa.
2. L'A.ATO nomina il responsabile del procedimento e comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione.
3. Il Gestore e l'Erogatore comunicano all'A.ATO, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione l'eventuale incompletezza della stessa.
4. Nel caso di richiesta incompleta o irregolare l'A.ATO, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invita l'interessato a perfezionare la richiesta, comunicando che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento sarà archiviato.
5. Il Gestore e l'Erogatore, entro 30 giorni dalla richiesta, trasmettono il proprio parere all'A.ATO.
6. L'ATO rilascia l'Autorizzazione allo Scarico o la Dichiarazione di Assimilazione entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. All'Autorizzazione allo Scarico o alla Dichiarazione di Assimilazione viene allegata una copia di tutta la documentazione inoltrata con la domanda.
8. Il rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico o della Dichiarazione di Assimilazione è subordinato al versamento delle spese complessive sostenute dall'A.ATO, dall'Erogatore e da altri Enti partecipanti alle procedure istruttorie. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria e per gli accertamenti tecnici compiuti, sono comunque dovuti anche in caso di rinuncia da parte del richiedente o di mancato rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico o della Dichiarazione di Assimilazione.
9. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione o della Dichiarazione di Assimilazione, l'A.ATO, previa comunicazione al soggetto interessato per l'acquisizione delle eventuali considerazioni, notifica al soggetto stesso il mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione, riportando le dovute motivazioni a sostegno.
10. Una copia dell'Autorizzazione allo Scarico o della Dichiarazione di Assimilazione, comprensiva di tutta la documentazione, è trasmessa all'Erogatore, al Gestore e all'ARPA.

ART 59 Voltura di Autorizzazione allo Scarico

1. Nel caso in cui, in corso di validità dell'Autorizzazione allo Scarico, subentrino variazioni che attengono la Ragione Sociale della ditta, la Titolarità della ditta, o la Titolarità dello Scarico, il Titolare dell'Autorizzazione deve richiedere all'A.ATO la voltura

dell'Autorizzazione allo Scarico entro 30 giorni dalle modifiche intervenute mediante l'allegato modello x.

2. Le richieste di variazione delle Autorizzazioni rilasciate da soggetti diversi dall'Autorità d'Ambito, devono essere altresì corredate di copia di tutti i documenti presenti nell'Autorizzazione vigente.
3. La voltura non dà luogo al rilascio di una nuova Autorizzazione, ma all'aggiornamento degli atti e della documentazione in archivio. Rimane pertanto efficace l'Autorizzazione vigente, con particolare riferimento ai termini di scadenza.
4. Il documento di presa d'atto della voltura effettuata è rilasciata al Titolare dell'Autorizzazione e trasmessa all'Erogatore, al Gestore e all'ARPA.

ART 60 Deposito cauzionale

1. Il Titolare dell'Autorizzazione allo Scarico è tenuto a versare all'A.ATO una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle contenute nell'autorizzazione stessa. Il deposito cauzionale potrà essere versato in contanti o prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa
2. L'importo della somma è calcolato in relazione alla tipologia dell'insediamento, secondo i criteri definiti dall'Autorità d'Ambito. Tale somma potrà essere rideterminata in occasione del rinnovo dell'autorizzazione.
3. Il deposito cauzionale versato in contanti è fruttifero di interessi al tasso legale. La restituzione sarà effettuata alla cessazione dello scarico.
4. L'Autorità d'Ambito potrà incamerare liberamente, tutta o in parte la somma del deposito cauzionale, nel caso di danni alla rete di collettamento, agli impianti ed ai processi di depurazione causati o derivanti dal mancato rispetto delle leggi o del presente regolamento da parte del Titolare dello Scarico così pure nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute per i servizi di collettamento e depurazione.
5. Prima di incamerare la somma del deposito cauzionale, l'Autorità d'Ambito, sentito l'Erogatore, contesterà gli addebiti al Titolare dello Scarico, il quale potrà presentare, entro il termine stabilito, le proprie osservazioni.

ART 61 Sversamenti accidentali

1. Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con l'Autorizzazione allo Scarico rilasciata e con quanto previsto nel regolamento, il Titolare dello Scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, deve:
 - a) adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto;
 - b) dare immediata comunicazione all'Erogatore, all'ARPA, all'Autorità d'Ambito.

ART 62 Scarichi contenenti sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi contenenti sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'Autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulabilità della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'A.ATO, in sede di rilascio dell'Autorizzazione, fissa, nei casi in cui risulta accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.

4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, l'A.ATO può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di Autorizzazione l'A.ATO riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

ART 63 Attivazione degli scarichi

1. Lo scarico può essere attivato solo successivamente:
 - a) alla realizzazione delle opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura ed al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'Erogatore;
 - b) al rilascio del certificato di collaudo delle reti e infrastrutture ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idropotabile;
 - c) al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura da parte dell'A.ATO;
 - d) al rilascio della Dichiarazione di assimilabilità da parte dell'A.ATO;
 - e) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Provincia.

29

ART 64 Vasche volano e regimazione degli scarichi

1. In fase di domanda di Autorizzazione allo Scarico o di Rinnovo dell'Autorizzazione, l'Autorità d'Ambito, al fine di garantire il funzionamento ottimale delle reti fognarie, evitandone il sovraccarico, e di regimare l'afflusso delle acque reflue all'impianto di depurazione, ha la facoltà di imporre l'adozione di vasche volano.
2. L'A.ATO ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.

ART 65 Trattamento di rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue

1. Gli impianti presso i quali è possibile effettuare il trattamento di rifiuti ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e le tipologie di rifiuti dei quali è autorizzato il trattamento sono riportati nell'allegata tabella 3.

CAPO II CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART 66 Criteri generali

1. L'A.ATO effettua, avvalendosi dell'ARPA e dell'Erogatore, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il Titolare dello Scarico, a tal fine, si impegna a:
 - a) consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso;
 - b) rendere in qualsiasi momento accessibili le Camerette di Ispezione ed il Pozzetto di Campionamento;
 - c) collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
 - d) presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
3. In caso di assenza il Titolare dell'Autorizzazione è obbligato a nominare formalmente un delegato facente funzioni.

ART 67 Programmi di controllo

1. L'A.ATO definisce un programma di controllo degli scarichi. I criteri e le modalità sulla cui base sono effettuati i controlli sono definiti dall'A.ATO in accordo con l'ARPA, il Gestore e l'Erogatore.

ART 68 Verifica del rispetto dei limiti allo scarico

1. L'Erogatore, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto del programma di cui al precedente ART 67, organizza un adeguato controllo degli scarichi, secondo le modalità previste nel contratto di servizio, al fine di verificare il permanere delle condizioni:
 - a) che hanno generato l'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura.
 - b) che hanno generato il rilascio della Dichiarazione di Assimilabilità ai sensi dell'art.35 del R.R. n.3/2006.
2. Qualora i controlli di cui al comma 1. accertassero il superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione allo scarico o dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione, l'Erogatore ne dà comunicazione all'A.ATO entro 24 ore. In questi casi i costi dei controlli saranno posti a carico del Titolare dello Scarico.
3. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione, il Titolare dello Scarico, entro i termini stabiliti dall'A.ATO ai sensi dell'ART 115, deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'Autorizzazione. Nel predetto periodo, lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle condizioni disposte dall'A.ATO.
4. Ripristinate le condizioni previste dall'Autorizzazione allo Scarico, il Titolare dell'Autorizzazione, entro 24 ore, deve richiedere all'Erogatore il riconrollo del rispetto dei limiti allo scarico.
5. L'Erogatore, entro 24 ore dalla richiesta del Titolare dell'Autorizzazione, procede agli accertamenti di cui al comma 4.
I costi delle analisi di riconrollo sono a carico del Titolare dell'Autorizzazione allo Scarico.
6. Nei casi di superamento dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione, salvo diverse determinazioni dell'A.ATO, lo scarico deve essere immediatamente sospeso.

ART 69 Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del Decreto stesso, l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del Titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'A.ATO, dell'Erogatore e dell'ARPA per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

CAPO III ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART 70 Classificazione

1. Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
 - a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - b) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza (allegato "A" del Regolamento Regionale n.3/2006);
 - c) lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale (allegato "A" del Regolamento Regionale n.3/2006);
 - d) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa (allegato "A" del Regolamento Regionale n.3/2006);
 - e) attività alberghiere e di ristorazione (allegato "A" del Regolamento Regionale n.3/2006).

ART 71 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 41 del presente Regolamento.

31

ART 72 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 152/06 s.m.i., gli scarichi di acque reflue domestiche in Pubblica Fognatura non necessitano di autorizzazione e sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal R.R. n. 3/2006.

ART 73 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in presenza di scarichi di acque reflue industriali

1. In conformità a quanto previsto all'art. 20 del R.R. 3/2006, qualora l'insediamento da cui provengono le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche comprenda unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue industriali da immettere nella Pubblica Fognatura, il Titolare dell'Allacciamento ne dà comunicazione all'Autorità d'Ambito.
2. La comunicazione deve essere redatta mediante l'allegato modello X e presentata agli sportelli dell'Erogatore. Le copie da presentare sono 2 (per A.ATO ed Erogatore).
3. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi catastali delle unità immobiliari dalle quali derivano le acque reflue industriali;
 - b) una descrizione sommaria delle medesime, con indicazione del volume occupato da ciascuna di esse nel contesto dell'insediamento;
 - c) i dati anagrafici o societari dei soggetti terzi che ne hanno il possesso o la disponibilità ed il relativo recapito per quanto riguarda le attività;
 - d) gli estremi delle autorizzazioni allo scarico.

ART 74 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art.19 comma 1a) del R.R. n.3/2006, qualora negli insediamenti da cui provengono scarichi di acque reflue domestiche, si intendano avviare attività dalle quali derivino acque reflue assimilate, il Titolare del Permesso di Allacciamento, con un preavviso di 1 mese, deve inoltrare l'istanza di cui all' ART 77 del presente Regolamento.
2. Lo scarico può essere attivato solo in seguito al rilascio della Dichiarazione di Assimilazione da parte dell'A.ATO.

CAPO IV ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART 75 Classificazione

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art.112 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadro di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) provenienti da attività termali.
2. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'art. 5, comma 2 del R.R. 3/2006 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della Tabella 1 dell'Allegato B al Regolamento stesso e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
3. La valutazione di assimilazione, ai sensi dell'art.5 comma 4 del R.R. n.3/2006, viene effettuata senza necessità di eseguire accertamenti analitici, qualora risulti un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 mc per le seguenti tipologie di attività,
 - a) campeggi, colonie;
 - b) depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali;
 - c) grandi magazzini senza laboratori chimici e fisici inclusi;
 - d) impianti sportivi e piscine private;
 - e) stabilimenti balneari;
 - f) lavanderie a umido;
 - g) orti botanici;
 - h) giardini zoologici.

ART 76 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 41 del presente Regolamento.

ART 77 Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. La richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche deve essere presentata agli uffici territoriali dell'Erogatore.
2. La richiesta deve essere redatta come da schema allegato modello x.
3. I documenti allegati, in triplice copia (per A.ATO, Gestore ed Erogatore), devono essere presentati su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
4. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
5. All'istanza di assimilazione devono essere allegate, quale condizione di procedibilità della domanda medesima, le ricevute del versamento:
 - a) delle spese di istruttoria determinate dall'A.ATO;

- b) degli oneri derivanti da accertamenti da effettuare a cura del Gestore e dell'Erogatore in base al regime tariffario approvato dall'A.ATO;
- c) degli oneri derivanti da accertamenti da effettuare a cura di altro Ente in base al regime tariffario dell'Ente stesso;
- d) Qualora gli oneri di cui ai precedenti punti b) e c) non potessero essere determinati all'atto della presentazione dell'istanza, le ricevute dei versamenti stessi, indirizzati al Gestore, all'Erogatore e all'altro Ente, dovranno essere presentati all'A.ATO ai fini del rilascio della Dichiarazione di Assimilazione.

ART 78 Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 58 .

ART 79 Revoca della Dichiarazione di Assimilazione

1. Qualora, nell'ambito degli accertamenti intesi a verificare il permanere delle condizioni di assimilabilità, si riscontri il superamento dei valori limite di cui alla tabella 1 - allegato B) del R.R. n.3/2006, la Dichiarazione di Assimilazione rilasciata dall'A.ATO perde efficacia.
2. Nei casi di cui al comma 1., salvo diverse determinazioni dell'A.ATO, lo scarico in fognatura deve essere immediatamente interrotto.

CAPO V ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**ART 80 Classificazione**

1. Sono definite acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ART 81 Richiesta di Autorizzazione allo Scarico

1. La richiesta di Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura deve essere presentata agli uffici territoriali dell'Erogatore.
2. La richiesta deve essere redatta come da schema allegato modello x.
3. I documenti allegati, in triplice copia (per A.ATO, Gestore ed Erogatore), devono essere presentati su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
4. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che, per quanto riguarda l'eventuale adeguamento della Rete di Fognatura Privata assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori e dal Titolare dell'Autorizzazione.
5. All'istanza di Autorizzazione allo Scarico devono essere allegate, quale condizione di procedibilità della domanda medesima, le ricevute del versamento:
 - a) delle spese di istruttoria determinate dall'A.ATO;
 - b) degli oneri derivanti da accertamenti da effettuare a cura del Gestore e dell'Erogatore in base al regime tariffario approvato dall'A.ATO;
 - c) degli oneri derivanti da accertamenti da effettuare a cura di altro Ente in base al regime tariffario dell'Ente stesso.

Qualora gli oneri di cui ai precedenti punti b) e c) non potessero essere determinati all'atto della presentazione dell'istanza, le ricevute dei versamenti stessi, indirizzati al Gestore, all'Erogatore e all'altro Ente, dovranno essere presentati all'A.ATO prima del rilascio della Autorizzazione allo Scarico.

6. Ove uno o più stabilimenti conferiscano le acque reflue provenienti dalle loro attività, tramite condotta, ad un terzo soggetto, Titolare dello Scarico finale, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello Scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i..
7. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'Autorizzazione allo Scarico è rilasciata al Titolare dello Scarico finale fermo restando che le reti di raccolta siano realizzate come stabilito dal Titolo III "Disciplina delle Reti di Fognatura Privata.
8. Nel caso in cui l'insediamento comprenda unità immobiliari dalle quali derivano acque reflue assimilate, dovrà essere presentata istanza di assimilazione di cui all'ART 77 .
9. L'Autorizzazione allo Scarico è unica per le Acque Reflue Industriali e per le Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, pertanto:
 - a) qualora contestualmente agli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue industriali, la domanda è riferita alla situazione complessiva degli scarichi e deve essere presentata mediante modello x;
 - b) per gli edifici o le installazioni già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico delle relative Acque Reflue Industriali, l'Autorizzazione si configura ad ogni conseguente effetto quale nuova Autorizzazione e la Domanda deve essere presentata mediante modello x.

ART 82 Rilascio dell' Autorizzazione allo Scarico

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 58 .

ART 83 Autorizzazione allo Scarico

1. L'Autorizzazione allo Scarico stabilisce:
 - a) il quantitativo di acque reflue industriali scaricate in Pubblica Fognatura;
 - b) i valori limite di emissione dello scarico;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano conformi alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Nell'Autorizzazione allo Scarico di attività in cui sia previsto un impianto di pre-trattamento è indicato il periodo di tempo concesso per la messa a punto funzionale del sistema stesso. Tale periodo non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Nell'Autorizzazione sono altresì definite, per il periodo assegnato per la messa a punto funzionale dell'impianto di pre-trattamento:
 - a) la disciplina dello scarico;
 - b) le procedure di sicurezza e emergenza.

ART 84 Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale

1. L' Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.59/2005, sostituisce l'Autorizzazione allo Scarico e individua il punto di campionamento.
2. Ai fini del rilascio del parere di competenza deve essere inoltrata all'A.ATO la seguente documentazione:
 - a) in caso di sole acque reflue industriali, la documentazione prevista dal modello x di cui all'ART 81 ;
 - b) in caso di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, la documentazione prevista dal modello x di cui all'ART 81 .

ART 85 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali nelle Pubbliche Fognature devono essere autorizzati dall'A.ATO prima della loro attivazione.

ART 86 Validità dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio.

ART 87 Rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Un anno prima della scadenza dell'Autorizzazione allo Scarico deve esserne richiesto il rinnovo.
2. La richiesta di di rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura deve essere presentata agli uffici territoriali dell'Erogatore. I documenti allegati, in triplice copia (per A.ATO, Gestore ed Erogatore), devono essere presentati su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
3. La richiesta deve essere redatta come segue:
 - a) in caso di sole acque reflue industriali, come da schema allegato modello x;
 - b) in caso di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, come da schema allegato modello x.
4. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal comma 1.

5. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data della scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
6. Per Autorizzazioni non rilasciate dall'A.ATO deve essere presentata copia completa della documentazione relativa alla precedente Autorizzazione.

ART 88 Diffida, sospensione e revoca dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., qualora nell'ambito dei controlli si accerti il mancato rispetto dei valori limite previsti dall'Autorizzazione allo scarico e/o l'inosservanza delle prescrizioni in essa contenute, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ART 119, si procede come segue:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze o ripristinato il rispetto dei valori limite;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Il superamento dei limiti di tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., riferiti ai parametri di cui alla tab 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., comporterà l'immediata revoca dell'Autorizzazione qualora sia accertata l'impossibilità del rispetto dei predetti limiti.

ART 89 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Nel caso in cui, in corso di validità dell'Autorizzazione allo Scarico, si intendano apportare modifiche alle attività economiche o all'immobile per cui è stata rilasciata l'Autorizzazione, si procede come segue:
 - a) deve essere presentata una nuova domanda ex ART 81 qualora siano apportate modifiche sostanziali in particolare:
 - trasferimento dell'attività in altra sede;
 - ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento;
 - incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo.
 - b) deve essere presentata domanda di variazione dell' Autorizzazione allo Scarico mediante apposito modello x., ma rimane efficace l'Autorizzazione vigente, con particolare riferimento ai termini di scadenza, qualora siano apportate modifiche non sostanziali in particolare:
 - modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o alla identificazione della titolarità dello scarico;
 - riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili ad esempio a decrementi del livello produttivo o a interventi atti a ridurre il dilavamento delle superfici scolanti.

ART 90 Impianti di pretrattamento

1. In presenza di reflui industriali non compatibili con i limiti ammessi per lo scarico in fognatura, dovranno essere previsti pretrattamenti particolari prima della loro confluenza nello scarico generale.
2. L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata all'Erogatore ed all'A.ATO.

-
-
4. In relazione a specifiche situazioni, l'Erogatore può prescrivere l'adozione di particolari cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

CAPO VI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

ART 91 Classificazione

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono richiamate tutte le definizioni riportate all'art.2 del R.R. n.4/2006, ed in particolare:
 - a) "acque di prima pioggia" quelle corrispondenti nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - b) "evento meteorico" una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
 - c) "acque di seconda pioggia" la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
 - d) "superficie scolante" l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche del R.R. n.4/2006;
 - e) "acque di lavaggio" le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alle disposizioni del presente Regolamento sono quelle che provengono da:
 - a) superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 - industria petrolifera;
 - industrie chimiche;
 - trattamento e rivestimento dei metalli;
 - concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - produzione di pneumatici;
 - aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - produzione di calcestruzzo;
 - aree intermodali;
 - autofficine;
 - carrozzerie;
 - b) superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 - c) superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
 - d) superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs n.152/2006 s.m.i..
3. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del R.R. n.4/2006 e della D.G.R della Regione Lombardia n.8/2772 del 21 giugno 2006, le acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni dell'ART 92 sono quelle che provengono dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici elencate al precedente comma 2 lettere a) e b) qualora ne sia accertato l'inquinamento.

ART 92 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Ai sensi dell'art.7 del R.R. n.4/2006, le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate prioritariamente nella rete di Pubblica Fognatura di tipo

mista o nera, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione.

2. In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A, potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore intercomunale delle acque di Prima e di Seconda Pioggia.

ART 93 Richiesta di autorizzazione allo scarico

1. La richiesta di Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura deve essere presentata agli uffici territoriali dell'Erogatore.
2. La richiesta deve essere redatta come da schema allegato modello x.
3. I documenti allegati, in triplice copia (per A.ATO, Gestore ed Erogatore), devono essere presentati su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
4. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che, per quanto riguarda l'eventuale adeguamento della Rete di Fognatura Privata assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori e dal Titolare dell'Autorizzazione.
5. All'istanza di Autorizzazione allo Scarico devono essere allegati, quale condizione di procedibilità della domanda medesima, le ricevute del versamento:
 - a) delle spese di istruttoria determinate dall'A.ATO;
 - b) degli oneri derivanti da accertamenti da effettuare a cura del Gestore e dell'Erogatore in base al regime tariffario approvato dall'A.ATO;
 - c) degli oneri derivanti da accertamenti da effettuare a cura di altro Ente in base al regime tariffario dell'Ente stesso.

Qualora gli oneri di cui ai precedenti punti b) e c) non potessero essere determinati all'atto della presentazione dell'istanza le ricevute dei versamenti stessi, indirizzati al Gestore, all'Erogatore e all'altro Ente, dovranno essere presentati all'A.ATO prima del rilascio della Autorizzazione allo Scarico.

6. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio debbano essere autorizzati anche scarichi di acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.

ART 94 Rilascio di Autorizzazione allo Scarico

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 58 .

ART 95 Autorizzazione allo Scarico

1. L'Autorizzazione allo Scarico stabilisce:
 - a) il quantitativo di acque di prima pioggia e di lavaggio scaricate in Pubblica Fognatura;
 - b) i valori limite di emissione dello scarico;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano conformi alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Nel caso in cui sia previsto un impianto di pre-trattamento è indicato il periodo di tempo concesso per la messa a punto funzionale dei sistemi stessi. Tale periodo non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Nell'Autorizzazione sono altresì definite, per il periodo assegnato per la messa a punto funzionale dell'impianto di pre-trattamento:
 - a) la disciplina dello scarico;
 - b) le procedure di sicurezza e emergenza.

La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, tiene conto del caso in cui l'Autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione, in conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del R.R. 4/2006.

ART 96 Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale

1. L' Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.59/2005, sostituisce l' Autorizzazione allo Scarico;
2. Ai fini del rilascio del parere di competenza deve essere inoltrata all' A.ATO la documentazione prevista dal modello x di cui all'ART 93 .

ART 97 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli scarichi nelle Pubbliche Fognature di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere autorizzati dall'A.ATO prima della loro attivazione.

ART 98 Validità dell'Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art.12 del R.R. n.4/2006 l'autorizzazione allo scarico di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

ART 99 Rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Un anno prima della scadenza dell'Autorizzazione allo Scarico deve esserne richiesto il rinnovo.
2. La richiesta di di rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura deve essere presentata agli uffici territoriali dell'Erogatore. I documenti allegati, in triplice copia (per A.ATO, Gestore ed Erogatore), devono essere presentati su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
3. La richiesta deve essere redatta come da schema allegato modello x.
4. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal comma 1.

ART 100 Diffida, sospensione e revoca dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., qualora nell'ambito dei controlli si accerti il mancato rispetto dei valori limite previsti dall'Autorizzazione allo scarico e/o l'inosservanza delle prescrizioni in essa contenute, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si procede come segue:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze o ripristinato il rispetto dei valori limite;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Il superamento dei limiti di tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., riferiti ai parametri di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., comporterà l'immediata revoca dell'Autorizzazione qualora sia accertata l'impossibilità del rispetto dei predetti limiti.

ART 101 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 89 .

ART 102 Impianti di pretrattamento

1. In merito agli impianti di pretrattamento si richiama l'ART 90 .

ART 103 Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne

1. Le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, devono essere obbligatoriamente separate ed accumulate in apposita vasca volano ad esclusione automatica, per essere successivamente scaricate ad evento meteorologico esaurito.
2. L'A.ATO ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.

ART 104 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento

1. Tutte le superfici scolanti che danno luogo ad acque di Prima Pioggia e di Lavaggio contaminate, devono essere impermeabili.
2. In tutti gli edifici ed insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
3. In particolare sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

ART 105 Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del R.R. n.4/2006, i soggetti responsabili delle attività di cui all'ART 91 2a) e 2b), possono chiedere di non essere assoggettati alle disposizioni che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, presentando domanda come da schema allegato modello x.
2. In caso di accoglimento della domanda l'A.ATO rilascia l'Autorizzazione allo scarico delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio senza prescriverne la separazione ed il trattamento. Deve comunque essere prevista la realizzazione di un pozzetto di campionamento che consenta l'accumulo di un quantitativo delle acque stesse sufficiente ad eseguire il prelievo di campioni.
3. Nel caso di riscontro negativo, l'A.ATO prescrive il termine per l'adeguamento della domanda di autorizzazione.

ART 106 Campionamenti e accertamenti

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l'Autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche dello scarico.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

ART 107 Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto

1. Ai sensi dell'art.155 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione si applicano tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 - a) in caso di acque reflue domestiche e assimilate domestiche il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita;
 - b) per le utenze industriali la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate sulla base del principio "chi inquina paga".

ART 108 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome

1. Ai fini del calcolo della tariffa, in caso di approvvigionamento autonomo, il volume di acque reflue scaricate è considerato pari al volume:
 - a) prelevato dalla fonte autonoma;
 - b) quantificato dal misuratore di portata allo scarico se previsto nell'Autorizzazione allo Scarico.

ART 109 Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubbico Acquedotto

1. Qualora si verifichi una perdita nelle tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile a valle del contatore, l'Utente può richiedere all'Erogatore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione .
2. La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dall'Erogatore, sulla base del consumo medio dell'utenza nel corrispondente periodo degli ultimi tre anni.
3. La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata all'Erogatore tramite apposito modello x allegando :
 - a) documentazione fotografica;
 - b) fattura dell'intervento di riparazione.
4. In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.
5. Al fine di promuovere la verifica periodica degli impianti e il risparmio idrico, la procedura di cui al presente articolo si applica, esclusivamente, una sola volta nel periodo di vigenza del contratto tra l'A.ATO e l'Erogatore.

ART 110 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica

1. Al fine di incentivare il risparmio di acqua potabile, possono essere installate vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche.
2. L'installazione delle vasche di accumulo per il recupero di acque meteoriche dovrà essere dichiarata in fase di richiesta del permesso di allacciamento, ovvero prima della relativa realizzazione.
3. Le acque scaricate in Pubblica Fognatura, provenienti dalle reti alimentate con acque meteoriche di recupero destinate ad usi domestici e assimilati (es. per l'alimentazione delle cassette di scarico dei w.c., per operazioni di lavaggio) sono esenti dal pagamento della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.

ART 111 Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale

1. Per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, di Prima Pioggia e di Lavaggio, la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate.
2. In funzione delle caratteristiche qualitative dello scarico la tariffa viene determinata come segue:
 - a) Qualora, a seguito di pretrattamenti di depurazione, i reflui immessi in fognatura, rispettino i limiti della tab.3 allegato 5 del D.Lgs.152/2006 s.m.i., alla tariffa di fognatura e depurazione si applica una riduzione percentuale stabilita dall'A.ATO in sede di autorizzazione allo scarico e correlata al tipo di trattamento effettuato;
 - b) nel caso i reflui immessi in fognatura superino i limiti della tab.3 allegato 5 del D.Lgs.152/2006 s.m.i., alla tariffa fognatura e depurazione si applica una maggiorazione percentuale stabilita dall'A.ATO in sede di autorizzazione allo scarico e correlata alla concentrazione degli inquinanti delle acque di scarico immesse.
3. Il superamento dei limiti autorizzati, accertato con idoneo campionamento allo scarico, effettuato dall'Erogatore in contraddittorio con l'Utente, o dall'ARPA, comporta l'applicazione delle penali previste dalla delibera di approvazione delle tariffe del Servizio.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I Riferimenti normativi e tipologie di illecito

ART 112 Aspetti generali e norme di riferimento

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali previste in materia di scarichi di acque reflue nella rete fognaria è contenuta negli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
2. Ai sensi del combinato disposto della L.R. 90/83 s.m.i. e dell'art. 54, comma 5 della L.R. 26/2003, per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., compete all'Autorità d'Ambito la relativa attività sanzionatoria.

ART 113 Illeciti amministrativi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli illeciti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue industriali e di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) violazioni dei valori limite di emissione;
 - b) violazioni del regime autorizzatorio.
2. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera a) del primo comma rientra la fattispecie dell'art. 133, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., con cui è punita, salvo che il fatto costituisca reato, l'effettuazione di uno scarico superante i valori limite di emissione richiamati agli articoli 107 e 108 del Decreto stesso.
3. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera b) del primo comma rientrano le fattispecie di cui all'art. 133, commi 2 e 9 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

ART 114 Illeciti penali. Rinvio

1. La disciplina degli illeciti penali per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria è contenuta all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

ART 115 Inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione allo Scarico l'A.A.T.O., su segnalazione dei soggetti preposti al controllo, procede, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Capo II Il procedimento sanzionatorio amministrativo

ART 116 Accertamento dell'illecito amministrativo

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dall'ARPA e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ferma restando la competenza degli altri organi abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento dei suddetti illeciti.
2. Qualora possibile, la violazione è contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. In mancanza della contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento.
3. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si applicano le disposizioni della Legge 890/1982 e s.m.i..
4. L'originale del verbale di accertamento, unitamente alla prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, nonché alle osservazioni dell'ARPA o degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza, è trasmesso tempestivamente all' A.ATO.

ART 117 Fase istruttoria

1. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione degli scritti e/o delle richieste da parte dell'interessato) gli interessati possono far pervenire all' A.ATO scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti dalla medesima.
2. L'A.ATO, ricevuto il rapporto dell'organo accertatore, esamina gli scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

ART 118 Provvedimento finale

1. Qualora ritenga fondato l'accertamento, l' A.ATO determina con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, al responsabile della violazione e alle persone obbligate solidamente.
2. Nell'ordinanza di ingiunzione sono indicate:
 - a) le modalità di pagamento;
 - b) l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute;
 - c) il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.
3. L'ordinanza ingiunzione può essere notificata dall'A.ATO all'interessato secondo le modalità di cui alla Legge 890/1982.
4. Il pagamento deve essere effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica di detto provvedimento. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'A.ATO procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
5. Avverso l'ordinanza ingiunzione è esperibile il giudizio di opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 689/1981 e s.m.i.. L'opposizione non sospende, di regola, l'esecuzione del provvedimento.
6. Qualora ritenga non fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, l'A.ATO emette ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati e trasmettendone copia integrale all'organo verbalizzante.

Capo III Le sanzioni amministrative

ART 119 Le sanzioni amministrative

1. Con riferimento al Titolo V, Capo I, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Ai sensi dell'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in caso di superamento dei valori limiti di emissione stabiliti dall'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da Euro 3.000 a Euro 30.000;
 - b) Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da Impianti Pubblici di depurazione, in assenza di Autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'Autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 6.000 a Euro 60.000. In caso di edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da Euro 600 a Euro 3.000.
 - c) Ai sensi dell'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000.
2. Alle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e richiamate nel presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981.

ART 120 Criteri di determinazione delle sanzioni

1. L'A.ATO procede alla determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) della gravità della violazione (desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione od omissione);
 - b) dell'opera svolta dall'agente per attenuare o per eliminare le conseguenze dell'illecito;
 - c) dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a carico del trasgressore.
2. Nel caso di superamento dei limiti allo scarico prescritti nell'autorizzazione, l'A.ATO valuta l'entità della violazione in relazione allo scostamento dalle previsioni di legge, tenuto conto della qualità del corpo recettore e degli usi cui lo stesso è destinato.
3. Nel caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, non comportanti il mancato rispetto dei limiti allo scarico, l'A.ATO valuta l'entità della violazione in relazione all'entità del danneggiamento all'ambiente e/o del pericolo per la salute pubblica e/o del danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio derivante dalla violazione stessa.
4. Nei casi in cui non vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni lievi e di non grave entità), si applica una sanzione:
 - a) da 1 a 1,5 volte il minimo edittale per violazioni di entità particolarmente lieve;
 - b) da 1,5 a 2 volte il minimo edittale per violazioni di non grave entità.
5. Nei casi in cui vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni di grave entità e gravissime), si applica una sanzione:
 - a) pari a 3 volte il minimo edittale per le violazioni di grave entità;
 - b) aumentata fino al massimo in casi di particolare gravità.

ART 121 Circostanze aggravanti e attenuanti

1. La sanzione amministrativa può essere fissata nella misura maggiore prevista sulla base dei criteri dell'articolo precedente, qualora siano state commesse dal trasgressore nel triennio precedente violazioni della stessa indole, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
2. Qualora il trasgressore abbia adottato con tempestività misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e a ripristinare lo stato precedente, la sanzione amministrativa è ridotta del 20%.

-
-
3. La sanzione è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 122 Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi

1. Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione dovute a causa di forza maggiore.
2. L'Erogatore non è responsabile per danni causati da eventuali reflussi di reflui all'interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, qualora non siano stati adottati gli idonei accorgimenti tecnici di cui all'ART 31 comma 7 n) ovvero qualora gli stessi non risultino perfettamente funzionanti.

ART 123 Responsabilità e risarcimento per danni

1. Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.
2. In particolare, i Titolari degli Allacciamenti sollevano l'Erogatore dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata.

ART 124 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dell'A.ATO, entrerà in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Servizio con l'Erogatore e alla sottoscrizione della Convenzione con il Gestore.
2. Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con l'Erogatore ed il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.
3. All'atto dell'entrata in vigore il Regolamento sostituirà integralmente le norme regolamentari di ogni singolo Comune.

ALLEGATI

MODELLI:

- DOMANDA DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
- RICHIESTA DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
- CAMBIO DI TITOLARITA' DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
- RICHIESTA MODIFICHE ALLA RETE DI FOGNATURA PRIVATA
- REGOLARIZZAZIONE DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO
- RICHIESTA DISATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO ESISTENTE
- RICHIESTA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE O LEGALE RAPPRESENTANTE O TITOLARE DELLA DITTA O ANALOGHE MODIFICAZIONI
- COMUNICAZIONE DI SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN PRESENZA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
- DOMANDA ASSIMILAZIONE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- DOMANDA RICHIESTA/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.
- DOMANDA RICHIESTA/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE
- DOMANDA RICHIESTA/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE
- COMUNICAZIONE PERDITA OCCULTA

CARTOGRAFIE:

TAVOLA X. RETE DI COLLETTAMENTO INTERAMBITO
TAVOLA X. RETE DI COLLETTAMENTO INTERCOMUNALE
TAVOLA X. ZONE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

TABELLE:

TABELLA X. LIMITI ACCETTABILITA'IMPIANTI DI DEPURAZIONE
TABELLA X. LIMITI ACCETTABILITA DELLE RETI NON SERVITE DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE
TABELLA X. IMPIANTI DI DEPURAZIONE AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI:

- POZZETTO DI ALLACCIAMENTO
- SCHEMA OPERATIVO VASCA VOLANO
- POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

REV 01

ALLEGATI
Capo III Le sanzioni amministrative